

TORNATA DI MERCOLEDÌ 14 MARZO 1888

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Seguitandosi la discussione del disegno di legge per il riordinamento delle Casse di risparmio, parlano: il relatore deputato Carmine, i deputati Mussi, Cambray-Digny, Torrigiani, Merzario, Calvi ed il ministro d'agricoltura e commercio — Votati gli articoli per alzata e seduta, si passa alla votazione a squittinio segreto ed il presidente ne annuncia il risultamento. = Senza discussione approvansi i disegni di legge: Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre di eccedere con la sovrimposta il limite medio del triennio 1884-85-86; Autorizzazione ai comuni di Cancellara, Capracotta e Castelpetroso di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio triennale 1884-85-86; Autorizzazione a 154 comuni di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85-86; Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, per il Ministero di grazia, giustizia e culti; Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1886-87 per il Ministero della guerra; Trattato di commercio ed amicizia fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana, ed il presidente ne proclama il risultamento della votazione a squittinio segreto. = Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari del presidente del Consiglio, del presidente della Camera, dei deputati Cavallotti, Petronio, del ministro della guerra e del ministro delle finanze.*

La seduta comincia alle 2.50 pomeridiane.

Adamoli, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

Petizioni.

4146. La Deputazione provinciale di Ravenna si associa alla petizione di quella di Teramo (4095, 4095 bis) per chiedere che si risolva la questione dell'organizzazione finanziaria delle provincie e dei comuni.

4147. La Deputazione provinciale di Brescia chiede che non sia ripristinata l'imposizione dei decimi sull'imposta fondiaria, e che invece si provveda con altri mezzi al disavanzo.

Seguito della discussione sul disegno di legge per il riordinamento delle Casse di risparmio.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sul disegno di legge per il riordinamento delle Casse di risparmio.

Rammento alla Camera che la discussione ieri rimase sospesa all'articolo 32; essendo stati presentati emendamenti dagli onorevoli Mussi, Torrigiani e Cambray-Digny. Su questi emendamenti la Commissione si riservò di esprimere il proprio avviso.

Ed ora l'onorevole relatore della Commissione ha facoltà di parlare.

Carmine, relatore. La Commissione ha ripreso

in esame l'articolo con tutti gli emendamenti presentati nella seduta di ieri.

Essa aveva già ieri dichiarato di accettare gli emendamenti proposti dall'onorevole Mussi; l'uno dei quali consisteva nell'imporre al ministro di agricoltura e commercio di sentire il parere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio prima di procedere alla riforma; l'altro consisteva nel determinare che la domanda di riforma dovesse essere sempre sussidiata anche dal voto del Consiglio provinciale. Ma essendosi poi sollevati dei dubbi che così modificata la disposizione avrebbe potuto dar luogo all'atto pratico a diverse interpretazioni, ieri si sospese di deliberare perchè la Commissione potesse riprendere in esame l'articolo.

Ora la Commissione accettando il concetto del secondo dei due emendamenti dell'onorevole Mussi da me poc'anzi ricordati, e volendo togliere tutti i dubbi che ieri furono mossi, è venuta nel pensiero di riservare la proposta dell'eventuale riforma delle Casse di risparmio unicamente ai Consigli provinciali, togliendo ogni competenza ai Consigli comunali.

Sembra alla Commissione che con questa modificazione non solo si sodisfaccia all'intento al quale mirava l'onorevole Mussi col suo emendamento; ma in parte anche a taluna delle obiezioni sollevate da altri oratori.

Nel compilare poi la nuova formula dell'articolo la Commissione ha cercato di accettare anche quelle altre modificazioni proposte, che non alterano la sostanza delle disposizioni contenute nell'articolo, come esso era stato originariamente proposto dalla Commissione.

La Commissione quindi sottopone all'approvazione della Camera questo nuovo articolo.

“ Art. 32. Gli statuti di una Cassa di risparmio, ogni qualvolta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori, e colle norme seguenti:

“ La domanda deve essere deliberata dal Consiglio della provincia dove ha sede la Cassa di risparmio. “ Quando la Cassa abbia istituito filiali in più provincie, la domanda deve esser deliberata dalla maggioranza dei Consigli provinciali interessati.

“ In ogni caso le deliberazioni devono riunire la metà più uno dei voti dei componenti i Consigli.

“ La domanda viene trasmessa al ministro di agricoltura, industria e commercio, il quale,

udito il Consiglio di amministrazione della Cassa, e raccolti, ove occorra, i voti degli altri Consigli provinciali interessati, può, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, promuovere, mediante decreto reale, l'approvazione delle opportune modificazioni. ”

La Commissione crede che l'articolo formulato così contenga disposizioni, le quali non possono recare alcun indebito vincolo alla libertà delle amministrazioni delle Casse di risparmio; mentre d'altra parte l'articolo stesso tende a prevenire i danni di un'assoluta ed indefinita immobilità.

Concludendo io debbo, a nome della Commissione, pregare la Camera di approvare l'articolo, che così modificato essa propone.

Presidente. Onorevole Torrigiani, mantiene il suo emendamento?

Torrighiani. Poichè la Commissione ha soppresso le parole alle quali esso si riferiva, lo ritiro.

Presidente. Onorevole ministro accetta questa dizione?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Dichiaro di accettare la proposta fatta dalla Commissione.

Ieri mi diedi cura di spiegare alla Camera, il senso, la portata, ed i limiti di questa disposizione; oggi devo riconoscere che ne è stata migliorata la forma; perchè sono accresciute le cautele, alle quali è subordinato il caso eccezionale di statuti da riformare, non ad iniziativa dell'amministrazione delle Casse di risparmio.

Nella nuova redazione si è avuto cura di accogliere, quasi in tutto, gli emendamenti proposti dall'onorevole Mussi; e l'emendamento di forma suggerito dall'onorevole Torrigiani.

Presidente. Onorevole Mussi, Ella non insiste sui suoi emendamenti?

Mussi. Non insisto.

Presidente. Onorevole Cambray-Digny?

Cambray-Digny. Dichiaro, anche a nome del collega firmatario, che manteniamo il nostro emendamento soppessivo.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Che consiste nel non approvare l'articolo.

Cambray-Digny. Mi pare che il nostro emendamento soppessivo, avendo avuto la forma di un vero e proprio emendamento, firmato e presentato al banco della Presidenza, dovrebbe mettersi a partito in precedenza. Del resto, su questa questione, io non posso che rimettermene completamente al giudizio dell'onorevole presidente.

Presidente. Onorevole Digny, è vero che il suo

emendamento chiede la soppressione dell'articolo; ma evidentemente corrisponde al votar contro. Non si può mettere a partito la negativa, si mette a partito l'affermativa. Quindi quelli che intendono di approvare la sua proposta soppressiva dell'articolo, voteranno contro l'articolo.

Cambrai-Digny. Dichiaro che non insisto nella mia proposta di precedenza nella votazione.

Presidente. Onorevole Merzario?

Merzario. Accetto pienamente l'articolo, come è stato modificato. Soltanto vi è una frase, che non ho capito bene.

Vorrei sapere quale è la portata delle parole: " sul parere favorevole del Consiglio di Stato. "

Io comprendo che il Consiglio di Stato debba essere sentito e debba dare il suo parere; ma mi pare un vincolo troppo forte quello che il Consiglio di Stato possa distruggere tutto quanto fu già deliberato dalle Casse di risparmio, dai consigli provinciali, e che sarebbe accennato anche dall'onorevole ministro.

Quindi propono che si dicesse: " sentito il Consiglio di Stato. "

Presidente. Onorevole Commissione, l'onorevole Merzario vorrebbe, che, invece di dire " sul parere favorevole del Consiglio di Stato " si dicesse: " sentito il Consiglio di Stato. "

Carmine, relatore. La Commissione dopo aver sentito ieri tante obiezioni al suo articolo in un senso, sarebbe quasi lieta di sentire oggi dall'onorevole Merzario un'obiezione in senso opposto; ma, tuttavia, essa non può consentire a modificare la proposta nel modo desiderato dall'onorevole Merzario; poichè, come già dichiarai ieri, vincolando la possibilità della riforma al parere favorevole del Consiglio di Stato, si ottiene la migliore garanzia che nessuna riforma arbitraria possa venire decretata.

Uguale garanzia è stabilita dalle legge 3 agosto 1852 per le eventuali riforme delle Opere pie; e l'utilità di una tale disposizione è ormai sanzionata da una lunga esperienza.

Per tali motivi prego l'onorevole Merzario di voler recedere dalla sua proposta e di voler accettare l'articolo, come è stato presentato oggi dalla Commissione.

Presidente. Onorevole Merzario insiste?

Merzario. Dal momento che la Commissione non vuole accettare questa modificazione, io non insisto.

Però mi pare che quella usata dalla Commissione sia una espressione che alle volte potrebbe tirare molto per le lunghe le modificazioni, quando

siano necessarie, e reclamate dalle Casse di risparmio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Ho chiesto di parlare unicamente per proporre di modificare una semplice parola che si legge nel nuovo articolo compilato dalla Commissione. Se non ho male inteso, mi pare che la deliberazione del Consiglio provinciale dovrebbe essere presa *dalla metà più uno* dei componenti il Consiglio medesimo. Io crederei che si potrebbe a queste parole sostituire le altre: *dalla maggioranza assoluta degli intervenuti*.

Mi pare infatti che anche nel caso di cui ci occupiamo, quando l'adunanza fosse legale per numero, se la maggioranza dei presenti approva le modificazioni, queste debbono dirsi validamente approvate qualunque sia il numero dei consiglieri che approvano.

Invece secondo l'articolo proposto dalla Commissione, sia, o no, legale per numero l'adunanza, se l'approvazione non è votata da tanti consiglieri che raggiungano la metà più uno dei componenti l'intero Consiglio, si intende respinta; ed io non comprendo la ragione di ciò, parendomi che anche in questo caso non ci si debba discostare dalle norme generali in fatto di approvazione o disapprovazione per parte dei Consigli provinciali. Ecco la ragione del mio emendamento.

Carmine, relatore. Anche l'onorevole Calvi sostiene oggi una tesi affatto opposta a quella svolta ieri da coloro che combatterono l'articolo proposto dalla Commissione. Questa ha creduto e crede tuttora che, rivestendo le deliberazioni contemplate nel presente articolo un carattere di eccezionale gravità, sia giusto di stabilire che debbano essere prese con maggiore solennità delle deliberazioni ordinarie; e di richiedere quindi che siano votate con una maggioranza superiore a quella che si domanda in via ordinaria.

Uguale norme sono stabilite dalla nostra legislazione in altri casi analoghi a quello contemplato nel presente articolo. La Commissione, mentre vuole mantenuta la possibilità delle riforme necessarie, non può rinunciare alle garanzie dirette ad impedire che vengano decretate riforme arbitrarie; e perciò essa dichiara, per mezzo mio, di non potere accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Calvi.

Presidente. Onorevole Calvi, mantiene il suo emendamento?

Calvi. L'emendamento da me proposto aveva la sua ragione nel fatto che difficilmente interviene nel Consiglio provinciale un numero tale

di consiglieri da poter votare nel modo indicato nell'articolo proposto dalla Commissione. Io non comprendo, ripeto, perchè per tutte le altre votazioni basti la maggioranza dei voti dei presenti, e si voglia per questo caso una maggioranza speciale.

Ad ogni modo ritiro il mio emendamento, annuendo così alla preghiera della Commissione.

Presidente. Verremo ai voti. Rileggo l'articolo:

“ Art. 32. Gli statuti di una Cassa di risparmio, ogni qualvolta più non corrispondano al fine della istituzione, possono essere riformati, in modo però da allontanarsi il meno possibile dalle intenzioni dei fondatori e colle norme seguenti:

“ La domanda deve essere deliberata dal Consiglio della provincia dove si trova la sede della Cassa di risparmio. Quando la Cassa abbia istituti filiali in più province, la domanda deve esser deliberata dalla maggioranza dei Consigli provinciali interessati.

“ In ogni caso le deliberazioni devono riunire la metà più uno dei voti dei componenti i Consigli.

“ La domanda viene trasmessa al ministro di agricoltura e commercio, il quale, udito il Consiglio di amministrazione della Cassa, e raccolti, ove occorra, i voti degli altri Consigli provinciali interessati, può, sul parere favorevole del Consiglio di Stato, promuovere mediante decreto reale, l'approvazione delle opportune modificazioni. ”

Quelli che approvano l'articolo e non approvano la proposta dell'onorevole Cambrey-Digny, sono pregati di alzarsi.

Si farà la controprova.

(Dopo prova e controprova l'articolo è approvato).

Presidente. Do lettura dell'articolo 33.

“ Art. 33. Con decreto reale, sentiti la Commissione consultiva per le istituzioni di previdenza e sul lavoro e il Consiglio di Stato, sarà approvato il regolamento di esecuzione della presente legge, nel quale saranno stabilite le norme per la vigilanza governativa e le altre disposizioni transitorie che fossero necessarie per la esecuzione della legge medesima. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Intenderei proporre un piccolo emendamento aggiuntivo. Vorrei che, alle parole “ sarà approvato il regolamento ”, si aggiungesse

il seguente inciso: “ da pubblicarsi entro un anno dalla promulgazione della legge. ” E questo per ottenere un periodo utile e certo di due anni per applicare tutte le disposizioni transitorie dell'articolo 31. Spero che la Commissione vorrà accettare questo lieve emendamento.

Presidente. Intende di parlare onorevole relatore?

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio.

L'emendamento riguarda esclusivamente il ministro, e perciò la Commissione cede a me la parola.

Sarebbe veramente un caso nuovo che, nella legge, si determinasse proprio il tempo, in cui deve il ministro pubblicare il regolamento; e potrebbe quasi apparire un atto di sfiducia verso di lui.

Io prendo formale impegno che, entro un anno, e anche prima se sarà possibile, pubblicherò il regolamento. Quindi prego l'onorevole Mussi, che è stato tanto gentile verso di me, a fidare nelle mie parole ed a ritirare l'aggiunta da lui proposta.

Il regolamento è una facoltà ed un dovere insieme del potere esecutivo; ma non subordinato a vincoli di tempo.

Lasciamo impregiudicata tale massima, ed egli può star sicuro, sulla mia parola, che il suo desiderio sarà appagato.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mussi.

Mussi. Prendo atto delle dichiarazioni del ministro e ritiro il mio emendamento.

Presidente. Pongo a partito l'articolo 33.

(È approvato).

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, secondo le nuove disposizioni del regolamento; cioè che gli onorevoli deputati si presentino a misura che siano chiamati e che si tenga conto del nome dei deputati che prendono parte alla votazione.

Adamoli, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

Prego gli onorevoli deputati di non allontanarsi, perchè converrà, fra breve, procedere ad un'altra votazione a scrutinio segreto.

(I segretari Di San Giuseppe e Adamoli numerano i voti).

Proclamo il risultamento della votazione a scru-

tinio segreto intorno al disegno di legge relativo all'ordinamento delle Casse di risparmio :

Presenti e votanti	218
Maggioranza	110
Voti favorevoli	165
Voti contrari	53

(La Camera approva).

Discussione di disegni di legge per autorizzare provincie e comuni ad eccedere la sovrimposta.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge per autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre, di eccedere con la sovrimposta il limite medio del triennio 1884-85-86.

“ *Articolo unico.* Le amministrazioni provinciali indicate nell'elenco che fa seguito alla presente legge sono autorizzate ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio dei centesimi addizionali raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo. ”

Do lettura dell'elenco, che fa parte integrante di quest'articolo unico.

Elenco delle provincie che hanno domandato di eccedere con la sovrimposta 1888 il limite medio triennale 1884-85-86 (allegato al disegno di legge).

Numero	PROVINCIE	Centesimi che la provincia chiede sovrimporre nel 1888
1	Pisa	0.656974222
2	Porto Maurizio	0.932957
3	Reggio Emilia	0.4486
4	Roma	0.43570235
5	Teramo	0.7150066

Se niuno chiede di parlare, si procederà fra breve alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge, perchè, trattandosi di un articolo unico non è il caso in forza della nuova disposizione del regolamento, di metterlo a partito per alzata e seduta.

L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: autorizzazione al comune di

Capracotta, al comune di Castelpetroso e al comune di Cancellara (Potenza) di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884 85-86.

Avverto la Camera che questo disegno di legge è formato, secondo il metodo proposto dalla Commissione, dei tre disegni n. 24, 97, 129 proposti dal Governo. Si dia lettura del disegno di legge.

Adamoli, segretario, legge: (Vedi stampato numero 24-A ter, 97-A bis, 129-A bis).

Presidente. La discussione generale è aperta.

Se nessuno chiede di parlare si procederà alla discussione degli articoli.

Art. 1. Al comune di Cancellara (Potenza) è data facoltà di delegare per trenta anni, a favore della Cassa depositi e prestiti, tanti centesimi addizionali che sovrimporrà ai tributi diretti, quanti occorreranno per pagare l'annualità di ammortamento del mutuo passivo da contrarsi con la Cassa medesima nella somma di lire centodiecimila, pel pagamento di tutte le spese incontrate per la costruzione della strada obbligatoria “ Piano del Cerro. ”

(È approvato).

Art. 2. Al comune di Capracotta (Campobasso) è data facoltà di delegare a favore della Cassa depositi e prestiti e per l'intero periodo di ammortamento, tanti centesimi addizionali che sovrimporrà ai tributi diretti quanti occorreranno per pagare :

1° L'annualità di ammortamento di un prestito di lire quattordiecimila, estinguibile in venticinque anni e destinato al pagamento di due debiti, uno di lire dodiecimila verso Agostino Conti ed uno di duemila verso Ettore Conti, contratti a condizioni onerose;

2° L'annualità di ammortamento di altro prestito di lire ventimila, per i lavori di condotta dell'acqua potabile, da concedersi a norma della legge 14 luglio 1887, n. 4891, ed estinguibile in trenta anni;

3° L'annualità di ammortamento occorrente, per la trasformazione del prestito di lire ventinovecimila già autorizzato con reale decreto 25 giugno 1880, liquidato al 31 dicembre 1887 in lire 21,194.05, ed estinguibile, da ora, in venticinque anni. ”

(È approvato).

“ **Art. 3.** Al Comune di Castelpetroso (Campobasso) è data facoltà di delegare per venticinque anni, a favore della Cassa depositi e pre-

stiti, tanti centesimi addizionali, che sovrapporrà ai tributi diretti, quanti occorreranno per pagare l'annualità di ammortamento di un prestito di lire 5,000 per i lavori del pubblico cimitero. »

(È approvato).

“ Art. 4. Tale autorizzazione, che viene data agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1^o marzo 1886 n. 3682, non si estende a quei centesimi addizionali che i sopraddetti comuni dovessero sovrapporre per far fronte a spese normali di bilancio in eccesso al limite medio del triennio 1884-85-86, per i quali all'occorrenza dovranno chiedere speciali provvedimenti legislativi. »

(È approvato).

Si procederà tra breve alla votazione a scrutinio segreto anche di questo disegno di legge.

Ora l'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: autorizzazione a 109 comuni di eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85-86.

Siccome verrebbe poi un'altra proposta per concedere uguale autorizzazione ad altri quarantasei comuni, io proporrei che, invece di fare due separate discussioni, se ne facesse una sola, trasfondendo nel primo il secondo disegno di legge, e riunendo le due tabelle che ne fanno parte integrante.

Debbo però avvertire che dalla tabella del primo disegno di legge deve essere cancellato, per proposta della Commissione, il comune di Castelnuovo della Daunia; l'onorevole ministro dell'interno consente a questa proposta?

Crispi, ministro dell'interno. Col diritto però al Governo di presentare un altro disegno di legge; dappoichè la cancellazione che si chiede, si deve intendere come una sospensiva.

Presidente. Benissimo, è una sospensione pel comune di Castelnuovo della Daunia, salvo al Governo il diritto di presentare alla Camera altri disegni di legge.

Crispi, ministro dell'interno. Con questa intesa, acconsento alla proposta della Commissione.

Presidente. Essendo stati i due disegni di legge riuniti in uno solo, l'articolo unico del primo basta naturalmente per entrambi:

“ *Articolo unico.* Le amministrazioni comunali indicate nello elenco che fa seguito alla presente legge, sono autorizzate ad eccedere con i centesimi addizionali ai tributi diretti per l'anno 1888,

il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicando le aliquote fissate nell'elenco medesimo. »

Si dà lettura dell'elenco dei comuni ai quali questo disegno di legge si riferisce.

Adamoli, segretario, legge:

N. d'ordine	COMUNI	PROVINCIE	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrapporre nel 1888
1	Fossa	Aquila . . .	0. 505
2	Binetto	Bari	0.736762741
3	Soleminis	Cagliari . . .	2. 61
4	Guasila	Id.	0. 577
5	Suelli	Id.	1. 85
6	Crevenna	Como	1. 7064
7	Tremezzo	Id.	0. 7458
8	Urio	Id.	1. 0051
9	Cadorago	Id.	1. 4012
10	Cassano Albese	Id.	0. 7263
11	Molina	Id.	0. 8469
12	Albese	Id.	0. 6965
13	Consiglio Rumo	Id.	1. 6882
14	Nibionno	Id.	1. 6930
15	Sirone	Id.	2. 1890
16	Solzago	Id.	2. 4703
17	Alzate con Verzago	Id.	1. 0136
18	Anzano del Parco	Id.	0. 9733
19	Senna	Id.	1. 8234
20	Gaggino	Id.	1. 9733
21	Limido	Id.	1. 3469
22	Breccia	Id.	1. 0067
23	Merone	Id.	1. 5244
24	Segno	Genova	2. 51
25	Portofino	Id.	1. 767789
26	Ischitella	Foggia	0. 7856000
27	Rivarolo Fuori	Mantova	1. 0211615
28	Gazzoldo Ippoliti	Id.	0. 9873545
29	Borgofranco sul Po	Id.	2. 2898176
30	Bozzolo	Id.	0. 9202862
31	Casalromano	Id.	1. 4717784
32	Sustinente	Id.	0. 7374031
33	Fellonica	Id.	1. 3046796

N. d'ordine	COMUNI	PROVINCIE	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrapporre nel 1888	N. d'ordine	COMUNI	PROVINCIE	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrapporre nel 1888
34	Marmirolo	Mantova .	0.6471097	73	Castel del Monte	Udine . . .	2.35
35	Villa Poma	Id.	0.8777415	74	Ragogna	Id.	1.863395
36	Quingentole	Id.	1.1770417	75	S. Pietro di Natisone.	Id.	1.46
37	Magnacavallo	Id.	1.1026610	76	Gracco	Id.	1.50
38	Commessaggio.	Id.	1.3527593	77	Valpiceto	Id.	1.2865
39	Bigarello	Id.	0.6445880	78	Enemonzo	Id.	1.75
40	Moglia di Gonzaga.	Id.	0.8526011	79	Colza	Id.	1.73
41	Sermide	Id.	1.5184439	80	Fresis	Id.	0.70
42	Sarnano	Macerata .	1.14216050	81	Majaso	Id.	1.17
43	Barano d'Ischia	Napoli. . .	0.753	82	Quinis	Id.	2.60
44	Bogogno	Novara . . .	1.185089	83	Dignano.	Id.	1.37526
45	Castiglione d'Ossola	Id.	1.001913	84	Bonziacco.	Id.	0.98764
46	Colazza	Id.	1.369345	85	Carpacco	Id.	1.35214
47	Comnago	Id.	3.439346	86	Arra	Id.	1.50
48	Fontanetto d'Agogna	Id.	1.245654	87	Laipacco	Id.	1.50
49	Oleggio Castello.	Id.	1.075414	88	Raveo.	Id.	3.4411
50	Ronco Biellese	Id.	2.227433	89	Bertiolo	Id.	1.15
51	Santino	Id.	3.406393.	90	Fiume.	Id.	1.42584
52	Fascia	Pavia	2.721428	91	Bannia	Id.	1.90805
53	Borgorato Mormorolo	Id.	2.90	92	Cimpello.	Id.	1.8590
54	Rondanina.	Id.	1.302133	93	S. Vito al Tagliamento.	Id.	1.00
55	Corteolona.	Id.	0.779777	94	Travesio.	Id.	2.5916
56	Canevino	Id.	2.611091	95	Porpetto.	Id.	1.0700
57	Cerignale	Id.	1.847308	96	Porcia	Id.	1.80
58	Zerba	Id.	2.158392	97	Gonars	Id.	1.00
59	Bereguardo (frazione)	Id.	0.678815	98	Viasio.	Id.	0.90
60	Pissarello (frazione)	Id.	0.913321	97	Monticello C. Otto.	Vicenza . . .	0.881
61	Zelata (frazione).	Id.	0.73699	100	Castegnero	Id.	0.949
62	Valeggio	Id.	0.836348	101	Zermeghedo	Id.	0.991
63	Montù Berchielli.	Id.	2.080927	102	Agugliaro	Id.	0.834
64	Sommo	Id.	1.145255	103	Montegalda	Id.	1.164
65	Monticelli Pavese	Id.	1.639612	104	Longare.	Id.	0.965
66	Casatisma.	Id.	2.03302	105	Creazzo	Id.	0.712
67	Roncaro	Id.	0.814789	106	Piovene	Id.	1.009
68	Carbognano	Roma	1.44383	107	Villaga	Id.	0.750
69	Montelanico	Id.	1.0733759	108	Nogarole	Id.	2.16
70	Ienne	Id.	3.05924	109	Cuccaro-Monferrato	Alessandria. .	1.6183
71	Arnara	Id.	1.12045	110	Settime	Id.	1.9370
72	Prepotto.	Udine	1.7600	111	Valfenera	Id.	0.90870

N. d'ordine	COMUNI	PROVINCIE	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrapporre nel 1888
112	Castellero	Alessandria.	1.8360
113	Terzo	Id.	1.90319
114	Maretto	Id.	1.97888
115	Fabbrica Curone	Id.	5.18822
116	Montemagno	Id.	1.6452987
117	Mura	Brescia	3.705
118	Alone	Id.	2.39
119	Nozza	Id.	3.00
120	Nuvolera	Id.	1.11
121	Calvagese	Id.	1.10
122	Cignano	Id.	0.69
123	Collebeato	Id.	1.523
124	Lodrino	Id.	1.42
125	Concesio	Id.	0.72
126	Vello	Id.	1.66
127	S. Felice Scovolo	Id.	1.40
128	Peveragno	Cuneo	0.9350055
129	Rocavione	Id.	0.8619779
130	Beinette	Id.	1.4001512
131	Casal Serugo	Padova	1.888
132	Pernumia	Id.	1.64
133	Trebaseleghe	Padova	1.305
134	S. Secondo Parmense	Parma	1.2974
135	Valmozzolo	Id.	2.1481
136	Diano Borello	Porto Maurizio	2.975
137	Soldano	Id.	5.148
138	Rivergaro	Piacenza	1.09311
139	Besenzone	Id.	0.82238
140	Pincaro	Rovigo	1.3477648
141	Castelguglielmo	Id.	1.5070
142	Cellino Attanasio	Teramo	0.87787504
143	Pieve di Soligo	Treviso	2.5837
144	Cavaso	Id.	1.8504
145	Paderno d'Asolo	Id.	2.2957
146	S. Lucia Piave	Id.	1.6645
147	Codognè	Id.	1.2100
148	S. Vendemiano	Id.	1.0807
149	S. Pietro di Feletto	Id.	3.1098
150	Chioggia	Venezia	1.6821913

N. d'ordine	COMUNI	PROVINCIE	Centesimi che i comuni sono autorizzati a sovrapporre nel 1888
151	Noale	Venezia	1.4491
152	Sanguinetto	Verona	1.4169
153	Salizzone	Id.	1.4449
154	Marcellise	Id.	1.4462725

Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto sopra questi disegni di legge, testè approvati con la lettura.

Si proceda alla chiama e prego gli onorevoli deputati di venire alle urne di mano in mano che saranno chiamati, secondo prescrive il regolamento.

Di San Giuseppe, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Presidente. Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Autorizzazione alle provincie di Pisa, Porto Maurizio ed altre di eccedere con la sovrapposta il limite medio del triennio 1884-85-86:

Presenti e votanti 219
Maggioranza 110
Voti favorevoli 179
Voti contrari 40

(La Camera approva).

Autorizzazione a 154 comuni di eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti il limite medio triennale 1884-85-86:

Presenti e votanti 219
Maggioranza 110
Voti favorevoli 176
Voti contrari 43

(La Camera approva).

Autorizzazione ai comuni di Cancellara, Capracotta e Castelpetroso di eccedere con la sovrapposta ai tributi diretti per l'anno 1888 il limite medio triennale 1884-85-86:

Presenti e votanti 219
Maggioranza 110
Voti favorevoli 177
Voti contrari 42

(La Camera approva).

Discussione dei disegni di legge per approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pei Ministeri di grazia e giustizia e della guerra.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Discussione del disegno di legge: Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 per il Ministero di grazia, giustizia e culti.

Si dà lettura del disegno di legge:

“ *Articolo unico.* In aggiunta alle assegnazioni

del Ministero di grazia, giustizia e dei culti per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese, esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, pel complessivo ammontare di lire 231,143.71, delle quali lire 201,143.71 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 30,000 per spese facoltative. ”

Si dà lettura della tabella che fa parte integrante di questo disegno di legge.

Tabella delle maggiori spese da aggiungersi alle assegnazioni dell'esercizio 1886-87 del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1886-87	
Numero	Denominazione	su capitoli di spese obbligatorie e d'ordine	su capitoli di spese facoltative
		5	Indennità di tramutamento
6	Indennità di supplenza e di missione	»	15,000. »
7	Dispacci telegrafici governativi	21,500. »	»
12	Spese di giustizia	179,643. 71	»
		201,143. 71	30,000. »
		231,143. 71	

Nessuno chiedendo di parlare si procederà, fra breve, alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge. Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero della guerra.

Si dà lettura dell'articolo unico e dell'annessa tabella:

“ *Articolo unico.* In aggiunta alle assegnazioni del Ministero della guerra per l'esercizio finan-

ziario 1886-87 sono autorizzate le maggiori spese in lire 1,108,474.47, esposte pei singoli capitoli nell'annessa tabella, cioè:

“ a) lire 716,740.31 delle quali lire 70.31 per spese obbligatorie e d'ordine, e lire 716,570 per spese facoltative, in aumento agli stanziamenti di competenza per l'esercizio finanziario 1886-87;

“ b) lire 391,734.16 per spese facoltative, in aumento ai residui dell'esercizio finanziario 1885-86 e precedenti. ”

Capitoli		Ammontare delle maggiori spese		
Numeri	Denominazione	Sui capitoli di spese obbligatorie a d'ordine in conto competenza 1886-87	Sui capitoli di spese facoltative	
			in conto competenza 1886-87	in conto residui
6	Stati maggiori e comitati	»	178,000. »	»
7	Corpi di fanteria.	»	»	92,185. 75
8	Corpi di cavalleria.	»	300,000. »	»
11	Corpo veterani ed invalidi	»	25,500. »	»
12	Corpo e servizio sanitario	»	52,000. »	»
21	Assegni agli ufficiali in aspettativa ed in disponibilità ed agli ufficiali in posizione ausiliaria	»	18,700. »	»
22	Assegno agli ufficiali in congedo ed agli uomini di classi in congedo chiamati all'istruzione	»	142,370. »	»
30	Materiali e stabilimenti d'artiglieria	»	»	295,678. 41
34	Spese di giustizia criminale militare	170. 31	»	»
40	Fabbricazione di fucili e moschetti modello 1870, relative munizioni ed accessori, oggetti di buffetterie e trasporto dei medesimi - Pistole a rotazione per gli ufficiali - Nuovi alzi per fucili e moschetti . . .	»	»	3,570. »
54	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e relativo trasporto	»	»	300. »
		170. 31	716,570. »	391,734. 16
			1,108,474. 47	

Se nessuno chiede di parlare, si procederà, fra breve, alla votazione a scrutinio segreto su questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge relativo al trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la repubblica Sud-Africana.

Presidente. L'ordine del giorno reca: discussione del disegno di legge: Trattato di amicizia e di

commercio fra l'Italia e la repubblica Sud-Africana.

Dò lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

“ *Articolo unico.* Piena ed intera esecuzione sarà data al Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la repubblica Sud-Africana, firmato all'Aja il 6 ottobre 1886, e le cui ratifiche furono ivi scambiate il ”

Si dà lettura del trattato.

Adamoli, segretario, legge:

Trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la repubblica Sud-Africana.

“ Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Eccellenza il Presidente della repubblica Sud-Africana, volendo promuovere e consolidare le relazioni d'amicizia e di commercio tra l'Italia e la repubblica Sud-Africana, ed avendo giudicato conveniente di negoziare, per tal fine, un trattato, hanno nominato per loro plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia

il signor conte Enrico della Croce di Dojola, grande ufficiale dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Paesi Bassi; e

Sua Eccellenza il Presidente della repubblica Sud-Africana

il signor jonkheer Gérard Beelaerts van Blokland, cavaliere dell'ordine de Leone neerlandese, ministro residente della repubblica Sud-Africana presso la Germania, la Francia, il Portogallo, ecc., ecc.

i quali, dopo avere scambiati i pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

“ Art. 1. I sudditi di ciascuna delle due Alte Parti contraenti avranno gli stessi diritti e non potranno essere assoggettati ad altri carichi che non sieno imposti ai nazionali, per tutto ciò che concerne l'esercizio del loro culto religioso, l'esercizio del commercio e dell'industria e la facoltà di acquistare e di possedere beni di ogni specie e di trasmetterli per vendita, permuta, donazione, nonchè per successione testamentaria e *ab intestato*, salvo, tuttavia, in quest'ultimo caso, l'applicazione della loro legge nazionale per tutto ciò che si riferisce alla validità intrinseca delle disposizioni testamentarie ed all'ordine delle successioni.

« In tutti gli altri riguardi la condizione personale dei sudditi rispettivi sarà completamente pareggiata a quella dei sudditi della nazione più favorita. »

“ Art. 2. I prodotti del suolo e dell'industria del regno d'Italia e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dal detto regno godranno,

nella Repubblica Sud-africana, del trattamento applicabile, nelle stesse circostanze, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito, salva l'eccezione contenuta nel secondo alinea dell'articolo 7.

“ Reciprocamente i prodotti del suolo e dell'industria della Repubblica Sud-Africana e tutte le merci, senza distinzione d'origine, spedite dalla Repubblica godranno, nel regno d'Italia, del trattamento applicabile, nelle medesime condizioni, ai prodotti ed alle merci simili provenienti dallo Stato più favorito.

“ Il trattamento della nazione più favorita sarà, del pari, accordato reciprocamente in tutto ciò che si attiene all'esportazione ed al transito. »

“ Art. 3. Ciascuna delle Parti contraenti avrà facoltà di nominare consoli generali, consoli, vice-consoli e agenti consolari, i quali risiederanno sul territorio dell'altra, ma prima di entrare in funzione, ogni console generale, console o vice-console o agente consolare nominato dovrà ottenere l'*exequatur* dal Governo del paese nel quale dovrà esercitare le sue funzioni, e ciascuna delle Parti contraenti avrà diritto di eccettuare i luoghi nei quali non le convenisse di ammettere simili agenti.

“ Questa riserva, tuttavia, non sarà applicata ad una delle Alte Parti contraenti senza esserlo ugualmente ad ogni altra Potenza. »

“ Art. 4. Gli agenti diplomatici, consoli generali, consoli, vice-consoli ed agenti consolari di ciascuna delle Alte Parti contraenti godranno, reciprocamente negli Stati dell'altra di tutte le facoltà, esenzioni ed immunità, di cui godono o godranno i funzionari della stessa qualità della nazione più favorita. »

“ Art. 5. In caso di decesso di un suddito di una delle due Alte Parti contraenti sul territorio dell'altra, le autorità locali dovranno immediatamente avvertirne l'agente consolare più vicino, e, reciprocamente, gli agenti consolari, nel caso, in cui ne fossero informati per primi, ne avvertiranno le autorità locali.

“ Se gli interessati nella successione non sono rappresentati sul luogo da un erede conosciuto ed in pieno possesso dei suoi diritti civili od in qualche altro modo legale, gli agenti avranno, fino a tanto che non sarà stato provveduto a tale rappresentanza, il diritto di fare, per la conservazione e l'amministrazione della successione, tutti gli atti che la legge del paese ove risiedono permette agli esecutori testamentari od a quelli che rappresentano la successione, e spe-

cialmente di porre e di levare i suggelli, di formare l'inventario, di amministrare la successione, in una parola, di prendere tutte le provvisioni necessarie alla tutela degli interessi degli eredi.

“ L'autorità locale competente sarà avvertita dell'apposizione dei sigilli; essa potrà assistere ed incrociare i suoi, ed i doppi sigilli non potranno essere levati che di comune accordo.

“ Tuttavia, se l'autorità locale competente, dopo essere stata debitamente invitata, non si presenta, per la levata dei doppi sigilli, entro quarantotto ore a partire dal ricevimento dell'avviso, l'autorità consolare potrà procedere sola a tale operazione.

“ Nel caso in cui dei sudditi del paese o di una terza Potenza avessero a far valere dei diritti nella successione, o se delle difficoltà insorgessero, specie in seguito ad un qualche reclamo che dia luogo a contestazioni, gli agenti consolari non essendo autorizzati a terminare od a risolvere queste difficoltà, i tribunali del paese dovranno conoscerne, secondo che loro spetta di provvedere o di giudicarli.

“ Gli agenti consolari rimetteranno ai tribunali tutti i documenti atti a gettare luce sulla questione.

“ Essi dovranno eseguire la sentenza pronunciata, se non si interpone appello, e continueranno, di pien diritto, la liquidazione che fosse stata sospesa fino alla conclusione della lite. ”

“ Art. 6. Quando un italiano nella Repubblica Sud-Africana ed un suddito della Repubblica in Italia muore in una località dove non trovasi agente consolare della sua nazione, l'autorità territoriale competente procederà, in conformità alla legislazione del paese, all'inventario degli effetti ed alla liquidazione dei beni che avrà lasciato e sarà tenuta a render conto, nel più breve termine possibile, del risultato di tale operazione al Consolato più vicino.

“ Ma, appena l'agente consolare competente si sarà presentato in persona od avrà inviato un delegato sui luoghi, l'autorità locale che sarà intervenuta dovrà conformarsi a quanto prescrive l'articolo precedente. ”

“ Art. 7. Le disposizioni dell'articolo 2 non sono applicabili ai provvedimenti speciali che ciascuno dei due paesi si riserva di stabilire per iscopo sanitario.

“ I favori che una delle due Parti contraenti avesse accordato o fosse per accordare a Stati o Colonie immediatamente confinanti per facilitare il commercio di frontiera non potranno essere pre-

tesi dall'altra Parte, fino a tanto che questi favori sieno ricusati anche a tutti gli altri Stati e Colonie non limitrofi. Fra questi ultimi si dovrà annoverare anche lo Stato non finitimo protettore di una colonia alla quale venissero accordate facilitazioni della specie indicata. ”

“ Art. 8. Le disposizioni degli articoli precedenti sono applicabili ai paesi o territori coi quali la Repubblica Sud-Africana forma o formerà una unione doganale. ”

“ Art. 9. Se sorgesse qualche difficoltà in ordine all'interpretazione di questo trattato le due Alte Parti contraenti s'impegnano a deferire la questione ad una Commissione arbitrale.

“ Questa Commissione si comporrà di un numero eguale d'arbitri scelti dalle Alte Parti contraenti e di un arbitro scelto dalla Commissione medesima. ”

“ Art. 10. Il presente trattato è concluso per 6 anni a partire dallo scambio delle ratifiche. Nel caso in cui nè l'una nè l'altra Parte contraente avesse notificato, un anno avanti la scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere obbligatorio fino allo spirare di un anno, dal giorno in cui una delle due parti lo avrà denunciato. ”

“ Art. 11. Il presente trattato sarà ratificato e le ratifiche di esso saranno scambiate al più presto possibile, appena, cioè, le formalità prescritte delle leggi saranno state adempiute.

“ In fede di che, i summenzionati plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i loro suggelli.

“ Fatto in doppio originale all'Aja, addì 6 del mese di ottobre 1886.

“ (L. S.) E. Della Croce.

“ (L. S.) Beelaerts van Blokland. ”

“ PROTOCOLLO.

“ I plenipotenziari delle due Alte Parti contraenti, al momento di firmare il trattato di amicizia e di commercio tra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana, hanno convenuto di quanto segue:

“ Avuto riguardo alle disposizioni dell'articolo 4 della Convenzione di Londra del 27 febbraio 1884, resta inteso che il trattato sarà ratificato soltanto dopo la sua approvazione espressa o tacita per parte del Governo britannico.

“ Tale approvazione sarà comunicata al Governo italiano da quello della Repubblica Sud-Africana.

« In fede di che, i summenzionati plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo e vi hanno apposto i loro suggelli.

« Fatto in doppio originale all'Aja, addì 6 del mese di ottobre 1886.

« (L. S.) E. Della Croce.

(L. S.) Beelaerts van Blokland.

« Per copia conforme all'originale esistente nell'archivio del Ministero per gli affari esteri.

« Il direttore generale
« A. Peiroleri. »

Discussione sull'ordine del giorno.

Presidente. La Camera fra breve procederà alla votazione a scrutinio segreto su questi tre disegni di legge testè approvati con la lettura.

Ma prima di procedere a questa votazione, prego l'onorevole presidente del Consiglio di voler dichiarare se e quando intenda di rispondere all'interpellanza presentata ieri dall'onorevole Cavallotti.

Crispi, presidente del Consiglio. Saremmo pronti a rispondere anche oggi.

Presidente. Le faccio osservare, onorevole presidente del Consiglio, che si tratta di un'interpellanza, la quale, secondo la riforma fatta al regolamento, non potrebbe che svolgersi domani.

Crispi, presidente del Consiglio. Allora risponderemo domani.

Presidente. Onorevole Cavallotti, ha inteso che l'onorevole presidente del Consiglio sarebbe disposto a rispondere anche oggi, ma la sua essendo un'interpellanza, a tenore della recente riforma del regolamento, non può essere svolta che domani, ed io proporrei che Ella la svolgesse in principio di seduta.

Cavallotti. Siccome non ho nessuna intenzione di proporre una mozione alla Camera, così potrei anche cambiare la mia interpellanza in interrogazione. Però l'esperienza dei giorni scorsi, la quale mi ha fatto ritenere che ciò toglie la facoltà di svolgere abbastanza ampiamente le proprie idee, me ne dissuade.

Del resto non ho nessuna difficoltà di aspettare fino a domani, se la Camera lo crede opportuno.

Presidente. Se ella crede può convertire la sua interpellanza in una interrogazione, ed in tal caso l'onorevole presidente del Consiglio potrebbe rispondere subito: ma allora non potrei, a termini del regolamento, consentire ch'Ella dia alla

sua interrogazione tutto lo svolgimento, che la importanza dell'argomento richiede. Perciò reputo più opportuno ch'Ella attenda fino a domani.

Domani dunque in principio di seduta avrà luogo lo svolgimento della sua interpellanza.

Petronio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Petronio. Ieri feci pervenire al banco della Presidenza una domanda d'interpellanza all'onorevole ministro della guerra; vorrei sapere se egli mi usa la cortesia di accoglierla e se domani in principio di seduta io potrò svolgerla.

Presidente. L'onorevole ministro della guerra ha facoltà di parlare per dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza presentata dall'onorevole Petronio.

Bertolè-Viale, ministro della guerra. Se la Camera consente io non ho difficoltà di accettare questa interpellanza per domani, dopo che sarà svolta quella degli onorevoli Cavallotti e Marcora.

Presidente. Onorevole Petronio ha udito?

Petronio. Prendo atto e ringrazio.

Presidente. Onorevole ministro delle finanze la pregherei di voler dichiarare se e quando intenda rispondere all'interpellanza dell'onorevole Cucchi Luigi.

Magliani, ministro delle finanze. Se l'onorevole Cucchi Luigi e la Camera consentono, si potrebbe fissare la seduta di martedì prossimo.

Presidente. Onorevole Cucchi Luigi, l'onorevole ministro delle finanze propone che l'interpellanza da lei presentata sia svolta nella seduta di martedì prossimo. Acconsente?

Cucchi Luigi. Sta bene.

Risultato della votazione.

Presidente. Si procede ora alla votazione a scrutinio segreto dei tre seguenti disegni di legge:

Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-67 pel Ministero di grazia, giustizia e culti.

Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero della guerra.

Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana.

Fortunato, segretario, fa la chiama.

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari della Presidenza a procedere alla numerazione dei voti.

(Si numerano i voti).

Presidente. Proclamo il risultato della vota-

zione a scrutinio segreto sui seguenti progetti di legge:

“ Approvazione di maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero di grazia, giustizia e culti. „

Presenti e votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	163
Voti contrari	44

(La Camera approva).

“ Approvazione di maggiori spese sull'esercizio 1886-87 pel Ministero della guerra. „

Presenti e votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	162
Voti contrari	55

(La Camera approva).

“ Trattato di amicizia e di commercio fra l'Italia e la Repubblica Sud-Africana. „

Presenti e votanti	207
Maggioranza	104
Voti favorevoli	182
Voti contrari	25

(La Camera approva).

La seduta termina alle ore 6,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento di una interpellanza dei deputati Cavallotti e Marcora ai ministri dell'interno e della guerra.

2. Svolgimento di una interpellanza del deputato Petronio al ministro della guerra.

Discussione dei disegni di legge:

3. Determinazione del dazio d'importazione sui semi oleosi. (60)

4. Convalidazione del regio decreto 15 dicembre 1887 che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi. (90)

5. Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1888-89. (47)

6. Modificazioni al Regolamento della Camera (da IIIter a IIIsexies).

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1888. — Tip. della Camera dei Deputati.
(Stabilimenti del Fibreno).